

Adempimenti, comunicazioni e tempistiche per l'espletamento delle procedure di gara

Il presente lavoro consiste in una serie di tavole sinottiche riassuntive degli adempimenti e delle procedure necessarie a tradurre in pratica le previsioni normative in materia di procedure di gara e contratti di appalto; con tali schemi riassuntivi, vengono evidenziate in maniera scrupolosa le singole fasi, dedicando attenzione agli aspetti preparatori della gara, che rivestono rilevanza fondamentale per il successo dell'intera procedura d'appalto, agli adempimenti concernenti la fase di gara vera e propria, alla richiesta di accesso agli atti ed al contenzioso tra imprese e stazione appaltante, nonché alle ulteriori attività che portano alla stipula del contratto.

A cura di Massimo Urbani

Com'è noto le continue revisioni ed integrazioni da parte del legislatore sulle disposizioni in materia di contrattualistica pubblica hanno contribuito a rendere ancora più complessa ed onerosa la disciplina dei tanti adempimenti a carico delle stazioni appaltanti, sia in fase di scelta del contraente (fase procedurale) sia in fase di esecuzione dei contratti di appalto (fase negoziale). Il presente lavoro consiste in una serie di tavole sinottiche riassuntive degli adempimenti e delle procedure necessarie a tradurre in pratica le previsioni normative in materia di procedure di gara e contratti di appalto; con tali schemi riassuntivi, vengono evidenziate in maniera scrupolosa le singole fasi, dedicando attenzione agli aspetti preparatori della gara, che rivestono rilevanza fondamentale per il successo dell'intera procedura d'appalto, agli adempimenti concernenti la fase di gara vera e propria, alla richiesta di accesso agli atti ed al contenzioso tra imprese e stazione appaltante, nonché alle ulteriori attività che portano alla stipula del contratto.

TABELLA 1. - Pubblicazione del bando di gara

ADEMPIMENTO	TEMPISTICA
1.1 Richiesta ed ottenimento del Codice Identificativo Gara (CIG) e, se previsto, del Codice Unico di Progetto (CUP)	<p>L'ottenimento del CIG è immediato per tutte le gare: il RUP deve inserire i dati richiesti dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) (previa registrazione e accreditamento del RUP, con richiesta a firma del legale rappresentante della stazione appaltante).</p> <p>L'acquisizione del CIG ed il completamento della trasmissione di tutte le informazioni richieste dall'AVCP (perfezionamento dei lotti/della gara) è condizione necessaria per consentire agli operatori economici di versare il contributo per la partecipazione alla gara (se dovuto in relazione all'importo) all'AVCP stessa. Per il perfezionamento dei lotti/della gara è necessario comunicare la data di pubblicazione del bando.</p> <p>In alcuni casi è obbligatorio anche l'ottenimento del Codice Unico di Progetto (CUP): tale codice è necessario al fine di consentire la rilevazione in tempo reale per il tramite del progetto SIOPE delle informazioni sullo stato dei pagamenti relativi a progetti pubblici di investimento. Il CUP è un'etichetta che identifica un progetto di investimento pubblico composta da una stringa alfa numerica e va riportato su tutti gli atti amministrativi e contabili sia cartacei che informatici. Il CUP si ottiene per via informatica tramite il sito: www.cipecomitato.it/Cup.asp e va acquisito al momento dell'emissione dei provvedimenti di finanziamento.</p> <p>In buona sostanza, tanto il CIG quanto il CUP, ove previsto, devono essere sempre indicati sul bando di gara o lettera d'invito, sui contratti stipulati, sui mandati di pagamento nonché sui documenti amministrativi e strumenti di pagamento correlati ai flussi finanziari (legge 136/2010).</p>

segue

<p>1.2 Pubblicazione del bando di gara sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE)</p>	<p>La pubblicazione in GUUE viene effettuata tramite il sistema eNotices «<i>Formulario per gli appalti pubblici</i>». Essa è gratuita e la trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea avviene immediatamente con l'inserimento dei dati richiesti dal sistema informatico eNotices (previa registrazione allo stesso del soggetto incaricato della stazione appaltante).</p> <p>La data di trasmissione è rilevante ai fini della decorrenza dei tempi minimi per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte. La pubblicazione viene effettuata:</p> <p>a) entro 5 giorni dalla trasmissione se effettuata in via telematica (art. 66, comma 3 del Codice); b) entro 12 giorni dall'invio se è stata scelta un'altra forma di trasmissione ed entro 5 giorni per procedure ristrette e negoziate urgenti (art. 66, comma 4 del Codice).</p>
<p>1.3 Pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)</p>	<p>La pubblicazione in GURI è onerosa e viene richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La pubblicazione viene effettuata entro il 6° giorno ferialo successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (art. 66, comma 7 del Codice).</p> <p>Il Codice non precisa un termine entro il quale e/o a partire dal quale deve essere effettuata la pubblicazione su GURI ciò nonostante è chiaro che essa debba essere effettuata dopo la trasmissione del bando all'Unione Europea (infatti, la data di trasmissione deve essere specificata nel bando) ed entro un ragionevole lasso temporale considerato che a norma dell'art. 66, comma 8 del Codice «<i>Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</i>».</p>
<p>1.4 Pubblicazione del bando di gara sul sito internet della stazione appaltante (profilo committente)</p>	<p>Anche in questo caso il Codice non precisa un termine entro il quale e/o a partire dal quale deve essere effettuata la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante (art. 66, comma 7 del Codice). Tuttavia, si ritiene che essa debba avvenire immediatamente dopo la trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.</p> <p>La data di pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante ha una notevole rilevanza per poter usufruire della possibilità di ridurre i termini di ricezione delle offerte (art. 70, comma 9 del Codice).</p> <p>In tal caso, la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante deve avvenire contestualmente alla trasmissione/pubblicazione del bando nella GUUE.</p>
<p>1.5 Pubblicazione del bando di gara sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell'Osservatorio</p>	<p>La pubblicazione deve essere effettuata entro 2 giorni dalla pubblicazione sulla GURI, di cui devono essere riportati gli estremi (art. 66, comma 7 del Codice). La pubblicazione sul sito del Ministero è gratuita ed avviene tramite l'inserimento dei dati richiesti dal sistema (previa registrazione sul sito www.serviziopubblici.it) così come per la pubblicazione sul sito internet presso l'Osservatorio AVCP.</p>
<p>1.6 Pubblicazione avviso per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale</p>	<p>La pubblicazione deve essere effettuata dopo 12 giorni o dopo 5 giorni per procedure ristrette e negoziate urgenti dalla trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (art. 66, comma 7 del Codice).</p> <p>La pubblicazione sui quotidiani è onerosa (importanza del concetto «<i>per estratto</i>») e può essere affidata a società specializzate o ad agenzie di pubblicità dei quotidiani (art. 110 del Regolamento che definisce il concetto di quotidiano a «<i>diffusione nazionale</i>» ed a «<i>diffusione locale</i>»).</p>
<p>1.7 Ulteriori forme di pubblicità del bando di gara o di un avviso per estratto</p>	<p>Il Codice non prevede ulteriori forme di «<i>pubblicizzazione</i>» dei bandi, tuttavia è sempre possibile che le stazioni appaltanti adottino ulteriori forme di pubblicità (preferibilmente gratuite) dirette a garantire una maggiore partecipazione e concorrenza, quali ad esempio:</p> <p>a) pubblicazione del bando o della notizia di gara sui siti internet di altre amministrazioni legate alla stazione appaltante (es. bando di un Comune pubblicato sul sito della Regione); b) segnalazione delle procedure di gara a società specializzate nella ricerca e informazione per gli operatori economici; c) pubblicazione del bando o della notizia di gara su riviste o siti internet specializzati.</p>

TABELLA 2. - Tempi minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nelle gare appalto lavori, servizi e forniture di rilievo comunitario

TIPO DI PROCEDURA	TEMPI MINIMI
<p>2.1 Procedure aperte</p>	<p>Il termine di ricezione delle offerte (gara a fase unica) non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (art. 70, comma 2 del Codice).</p> <p>Solo per le gare relative ai lavori pubblici il termine non può essere inferiore a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 80 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 70, comma 6 del Codice).</p> <p>Tale termine è riducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a 36 giorni (o eccezionalmente a 22 giorni) nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione. Solo per le gare relative ai lavori pubblici il termine può essere ridotto a 50 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva ed esecutiva (art. 70, comma 7 del Codice); b) di 7 giorni se il bando è redatto e trasmesso per via elettronica (art. 70, comma 8 del Codice); c) di 5 giorni se tutta la documentazione di gara è disponibile elettronicamente su internet, precisando nel bando l'indirizzo internet (art. 70, comma 9 del Codice). <p>Le riduzioni di cui alle lettere b) e c) sono cumulabili.</p>
<p>2.2 Procedure ristrette</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (art. 70, comma 3 del Codice). Tale termine è riducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di 7 giorni se il bando è redatto e trasmesso per via elettronica (art. 70, comma 8 del Codice). b) a 15 giorni in caso di urgenza dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, successiva alla trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (art. 70, comma 11, lettera a del Codice). <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta (art. 70, comma 4 del Codice). Solo per le gare relative ai lavori pubblici il termine non può essere inferiore a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 80 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 70, comma 6 del Codice). Tale termine è riducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a 36 giorni (o eccezionalmente a 22 giorni) nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione. Solo per le gare relative ai lavori pubblici il termine può essere ridotto a 50 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva ed esecutiva (art. 70, comma 7 del Codice); b) di 5 giorni se tutta la documentazione di gara è disponibile elettronicamente su internet, precisando nel bando l'indirizzo internet (art. 70, comma 9 del Codice); c) a 10 giorni in caso di urgenza (indicando sul bando le ragioni dell'urgenza) dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte. Solo per le gare relative ai lavori pubblici il termine non può essere inferiore a 30 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 45 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva: tale riduzione non si applica in caso di «<i>appalto integrato</i>» di cui all'art. 53, comma 2, lettera c del Codice) (art. 70, comma 11, lettera b del Codice).
<p>2.3 Procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (art. 70, comma 3 del Codice). Tale termine è riducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di 7 giorni se il bando è redatto e trasmesso per via elettronica (art. 70, comma 8 del Codice). b) a 15 giorni in caso di urgenza (indicando sul bando le ragioni dell'urgenza) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, successiva alla trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (art. 70, comma 11, lettera a del Codice). <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 70, comma 5 del Codice).</p> <p>Solo per le gare relative ai lavori pubblici il termine non può essere inferiore a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 80 giorni se è richiesta anche quella definitiva (art. 70, comma 6 del Codice).</p>

segue

<p>2.4 Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara</p>	<p>Il termine di ricezione delle offerte (gara a fase unica) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 70, comma 5 del Codice).</p> <p>Solo per le gare relative ai lavori pubblici il termine non può essere inferiore a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 80 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 70, comma 6 del Codice).</p> <p>Nei casi di urgenza i termini suddetti vengono stabiliti dalle stazioni appaltanti nel rispetto, per quanto possibile, dell'art. 70, comma 1 del Codice (art. 70, comma 12 del Codice).</p>
<p>2.5 Dialogo competitivo</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (art. 70, comma 3 del Codice).</p> <p>Tale termine è riducibile di 7 giorni se il bando è redatto e trasmesso per via elettronica (art. 70, comma 8 del Codice).</p> <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 70, comma 5 del Codice).</p> <p>Solo per le gare relative ai lavori pubblici il termine non può essere inferiore a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 80 giorni se è richiesta anche quella definitiva (art. 70, comma 6 del Codice).</p>
<p>2.6 Tutte le procedure</p>	<p>In generale, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dall'art. 70 del Codice (art. 70, comma 1 del Codice).</p> <p>Pertanto, il rispetto dei termini stabiliti dall'art. 70 del Codice è da considerarsi quale condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la legittimità dell'operato delle stazioni appaltanti le quali sono tenute a fissare dei termini maggiori qualora richiesto dalla situazione concreta.</p> <p>Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile dagli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72 del Codice, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte (art. 70, comma 10 del Codice).</p>

TABELLA 3. - Tempi minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nelle gare appalto lavori di rilievo nazionale

TIPO DI PROCEDURA	TEMPI MINIMI
<p>3.1 Procedure aperte</p>	<p>Il termine di ricezione delle offerte (gara a fase unica) non può essere inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le gare di importo pari o superiore a 500.000 euro e nell'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori per le gare di importo inferiore a 500.000 euro (art. 122, comma 6, lettera a del Codice).</p> <p>Il termine non può essere inferiore a 40 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 122, comma 6, lettera e del Codice).</p> <p>Tale termine è riducibile a 18 giorni (o eccezionalmente a 11 giorni) nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione (art. 122, comma 6, lettera f del Codice).</p>
<p>3.2 Procedure ristrette</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le gare di importo pari o superiore a 500.000 euro e nell'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori per le gare di importo inferiore a 500.000 euro (art. 122, comma 6, lettera b del Codice).</p> <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta (art. 122, comma 6, lettera c del Codice).</p> <p>Il termine non può essere inferiore a 40 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 122, comma 6, lettera e del Codice).</p> <p>Tale termine è riducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a 18 giorni (o eccezionalmente a 11 giorni) nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione (art. 122, comma 6, lettera f del Codice); b) a 10 giorni in caso di urgenza (indicando sul bando le ragioni dell'urgenza) dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte. <p>Il termine non può essere inferiore a 30 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva: tale riduzione non si applica se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 122, comma 6, lettera g del Codice).</p>

segue

<p>3.3 Procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le gare di importo pari o superiore a 500.000 euro e nell'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori per le gare di importo inferiore a 500.000 euro (art. 122, comma 6, lettera b del Codice).</p> <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 122, comma 6, lettera d del Codice). Il termine non può essere inferiore a 40 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 122, comma 6, lettera e del Codice).</p>
<p>3.4 Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara</p>	<p>Il termine di ricezione delle offerte (gara a fase unica) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 122, comma 6, lettera d del Codice). Il termine non può essere inferiore a 40 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 122, comma 6, lettera e del Codice).</p>
<p>3.5 Dialogo competitivo</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le gare di importo pari o superiore a 500.000 euro e nell'Albo pretorio del Comune in cui si eseguono i lavori per le gare di importo inferiore a 500.000 euro (art. 122, comma 6, lettera b del Codice).</p> <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 122, comma 6, lettera d del Codice). Il termine non può essere inferiore a 40 giorni se è richiesta anche la progettazione esecutiva ed a 60 giorni se è richiesta anche la progettazione definitiva (art. 122, comma 6, lettera e del Codice).</p>
<p>3.6 Tutte le procedure</p>	<p>In generale, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte (si applica l'art. 70, comma 1 del Codice) (art. 122, comma 6 del Codice).</p> <p>Pertanto, il rispetto dei termini stabiliti dall'art. 122 del Codice è da considerarsi quale condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la legittimità dell'operato delle stazioni appaltanti le quali sono tenute a fissare dei termini maggiori qualora richiesto dalla situazione concreta.</p> <p>Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile dagli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte (si applica l'art. 70, comma 10 del Codice) (art. 122, comma 6 del Codice).</p>

TABELLA 4. - Tempi minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nelle gare appalto servizi e forniture di rilievo nazionale

TIPO DI PROCEDURA	TEMPI MINIMI
<p>4.1 Procedure aperte</p>	<p>Il termine di ricezione delle offerte (gara a fase unica) non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 124, comma 6, lettera a del Codice). Tale termine è riducibile a 10 giorni (o eccezionalmente a 7 giorni) nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione (art. 124, comma 6, lettera e del Codice).</p>
<p>4.2 Procedure ristrette</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 7 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 124, comma 6, lettera b del Codice).</p> <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera d'invito a presentare offerta (art. 124, comma 6, lettera c del Codice).</p> <p>Tale termine è riducibile a 5 giorni in caso di urgenza (indicando sul bando le ragioni dell'urgenza) dalla data di invio dell'invito per la ricezione delle offerte (art. 124, comma 6, lettera f del Codice).</p>

segue

<p>4.3 Procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 7 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 124, comma 6, lettera b del Codice).</p> <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 124, comma 6, lettera d del Codice). Tale termine è riducibile a 10 giorni (o eccezionalmente a 7 giorni) nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione (art. 124, comma 6, lettera e del Codice).</p>
<p>4.4 Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara</p>	<p>Il termine di ricezione delle offerte (gara a fase unica) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 124, comma 6, lettera d del Codice).</p>
<p>4.5 Dialogo competitivo</p>	<p>Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione (prima fase di gara) non può essere inferiore a 7 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 124, comma 6, lettera b del Codice).</p> <p>Il termine per la ricezione delle offerte (seconda fase di gara) viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto dell'art. 70, comma 1 del Codice e, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera d'invito (art. 124, comma 6, lettera d del Codice). Tale termine è riducibile a 10 giorni (o eccezionalmente a 7 giorni) nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione (art. 124, comma 6, lettera e del Codice).</p>
<p>4.6 Tutte le procedure</p>	<p>In generale, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte (si applica l'art. 70, comma 1 del Codice) (art. 124, comma 6 del Codice).</p> <p>Pertanto, il rispetto dei termini stabiliti dall'art. 124 del Codice è da considerarsi quale condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la legittimità dell'operato delle stazioni appaltanti le quali sono tenute a fissare dei termini maggiori qualora richiesto dalla situazione concreta.</p> <p>Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile dagli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72 del Codice, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte (si applica l'art. 70, comma 10 del Codice) (art. 124, comma 6 del Codice).</p>

TABELLA 5. - Adempimenti nel corso della procedura

ADEMPIMENTO	TEMPISTICA
<p>5.1 Invio dei capitolati d'oneri e documenti complementari</p>	<p>Con riferimento alle procedure aperte, l'art. 71, comma 1 del Codice prevede che quando le stazioni appaltanti non offrono per via elettronica, ai sensi dell'art. 70, comma 9 del Codice, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione che quest'ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.</p> <p>Con riferimento alle procedure ristrette, procedure negoziate e nel dialogo competitivo, l'art. 72, comma 1 del Codice prevede che la lettera d'invito contiene, oltre agli elementi indicati nell'art. 67 del Codice:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo o di ogni documento complementare, ivi compresa eventuale modulistica; b) oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'art. 70, comma 9 del Codice. <p>In queste ultime procedure, quindi, non ci sarà una comunicazione <i>ad hoc</i>, a seguito di apposita richiesta, ma la stessa sarà direttamente all'interno della lettera d'invito.</p>

segue

<p>5.2 Invio informazioni complementari e gestione dei quesiti degli operatori economici nelle procedure di gara</p>	<p>Nel caso di richieste da parte degli operatori economici di informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari, si hanno informazioni nuove ed aggiuntive rispetto all'insieme della documentazione di gara che, in un modo o nell'altro, deve essere inviata o resa disponibile alle imprese interessate.</p> <p>Si tratta del noto problema della gestione dei quesiti che gli operatori economici possono presentare alle stazioni appaltanti per avere chiarimenti o delucidazioni circa il contenuto della documentazione e le regole di gara.</p> <p>Sia l'art. 71, comma 2, sia l'art. 72, comma 3 del Codice, prevedono che, purché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari, sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente ai sensi dell'art. 9 del Codice, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate urgenti, di cui all'art. 70, comma 11 del Codice, tale termine è di quattro giorni.</p> <p>In buona sostanza, il bando di gara e la lettera d'invito dovranno prevedere sempre una disciplina ad hoc per la formulazione dei quesiti e per la gestione e le risposte degli stessi: occorre fissare una data entro la quale è possibile formulare il quesito ed il rinvio ad una successiva pubblicazione sul sito o, nelle procedure ove è prevista una lettera d'invito, ad una specifica comunicazione scritta.</p>
---	---

TABELLA 6. - Adempimenti e tempistica per aggiudicazione e stipula del contratto

ADEMPIMENTO	TEMPISTICA
<p>6.1 Attività di controllo della documentazione amministrativa, di sorteggio e verifica dei requisiti speciali, di valutazione tecnica (eventuale), di esame delle offerte economiche e di proposta di aggiudicazione provvisoria</p>	<p>Possibile tempistica per l'aggiudicazione provvisoria di una procedura di gara (fase unica procedure aperte – fase gara procedure ristrette):</p> <p>1. nel caso di procedure di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso L'aggiudicazione provvisoria può essere disposta dal RUP, da una Commissione di gara o più semplicemente da un seggio di gara (un funzionario appositamente delegato con l'assistenza di due testimoni).</p> <p>Tempi previsti:</p> <p>a) 1 giorno per la prima seduta pubblica dedicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura dei plichi (contenenti busta interna con documentazione amministrativa e busta interna con offerta economica); - apertura della busta interna documentazione amministrativa e controllo sua conformità e completezza; - sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti ammessi per la verifica dei requisiti speciali ex art. 48, comma 1 del Codice. <p>Il Codice non specifica un termine massimo a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte entro il quale si deve procedere all'apertura dei plichi, tuttavia è bene che esso sia breve (di solito il giorno dopo). Il giorno e l'ora della prima seduta pubblica deve essere specificato nel bando di gara, o nell'avviso di gara o nella lettera di invito. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche (art. 117 del Regolamento);</p> <p>b) 1 giorno per la seduta riservata per la verifica della documentazione trasmessa a riprova dei requisiti speciali dei concorrenti sorteggiati ex art. 48, comma 1 del Codice. Tale procedura richiede una tempistica che può variare, da una parte a seconda della celerità con cui le stazioni appaltanti si attivano per la richiesta e verifica dei requisiti, e dall'altra a seconda della celerità di risposta degli operatori economici sorteggiati all'eventuale richiesta tenendo conto che essi hanno 10 giorni di tempo (termine perentorio). Una certa semplificazione è stata introdotta dall'art. 13, comma 4, della legge 180/2011 che prevede che la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 48, comma 1 del Codice, non debba essere effettuata nei confronti degli operatori economici sorteggiati qualificabili quali «micro, piccole e medie imprese», secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Una profonda riforma al sistema delle verifiche sarà apportata dall'entrata in vigore (1° gennaio 2013) della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) prevista dall'art. 6-bis del Codice;</p> <p>c) 1 giorno per la seconda seduta pubblica dedicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendere noto l'esito della verifica dei requisiti speciali in capo ai concorrenti sorteggiati; - apertura della busta interna offerta economica dei concorrenti ammessi e relativo controllo sua conformità; - formazione della relativa graduatoria di gara, con proposta di aggiudicazione provvisoria, fatta salva l'eventuale verifica delle offerte sospette di essere anormalmente basse, per obbligo (art. 86, comma 1 del Codice) o per discrezionalità del RUP, della Commissione di gara o del Seggio di gara ove istituiti (art. 86, comma 3 del Codice). <p>Il giorno e l'ora della seconda seduta pubblica deve essere comunicato nel corso della prima seduta oppure con apposita comunicazione scritta con preavviso di 2/3 giorni (non è prevista una norma al riguardo).</p>

segue

	<p>2. nel caso di procedure di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'aggiudicazione provvisoria è disposta da una Commissione giudicatrice (art. 84 del Codice). Tempi previsti:</p> <p>a) 1 giorno per la prima seduta pubblica dedicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura dei plichi (contenenti busta interna con documentazione amministrativa, busta interna con offerta tecnica e busta interna con offerta economica); - apertura della busta interna documentazione amministrativa e controllo sua conformità e completezza; - apertura della busta interna offerta tecnica e semplice verifica della presenza dei documenti prodotti (art. 120, comma 2 del Codice, e art. 283, comma 2, del Regolamento); - sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti ammessi per la verifica dei requisiti speciali ex art. 48, comma 1 del Codice. <p>Il Codice non specifica un termine massimo a partire dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte entro il quale si deve procedere all'apertura dei plichi, tuttavia è bene che esso sia breve (di solito il giorno dopo). Il giorno e l'ora della prima seduta pubblica deve essere specificato nel bando di gara, o nell'avviso di gara o nella lettera di invito. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche (art. 117 del Regolamento);</p> <p>b) circa 15/30 giorni per le sedute riservate dedicate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della documentazione trasmessa a riprova dei requisiti speciali dei concorrenti sorteggiati ex art. 48, comma 1 del Codice; - valutazione delle offerte tecniche: il tempo necessario a svolgere tale attività può variare notevolmente a seconda della complessità dell'attività valutativa, del numero dei concorrenti, della necessità o meno di chiedere ed ottenere chiarimenti, ecc.; <p>c) 1 giorno per la seconda seduta pubblica dedicata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rendere noto l'esito della verifica dei requisiti speciali in capo ai concorrenti sorteggiati; - rendere noto l'esito della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, con comunicazione della relativa graduatoria parziale; - apertura della busta interna offerta economica dei concorrenti ammessi e relativo controllo sua conformità, con formazione della relativa graduatoria parziale; - formazione della relativa graduatoria finale di gara, con proposta di aggiudicazione provvisoria, fatta salva l'eventuale verifica delle offerte sospette di essere anormalmente basse, per obbligo (art. 86, comma 2 del Codice) o per discrezionalità della Commissione giudicatrice (art. 86, comma 3 del Codice). <p>Il giorno e l'ora della seconda seduta pubblica deve essere comunicato nel corso della prima seduta oppure con apposita comunicazione scritta con preavviso minimo di 2/3 giorni (non è prevista una norma al riguardo).</p>
<p>6.2 Attività di verifica delle offerte sospette di essere anormalmente basse</p>	<p>Il sub procedimento di verifica in contraddittorio (due fasi scritte e una orale) delle offerte sospette di essere anormalmente basse può essere così sintetizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora la prima migliore offerta in graduatoria di gara risulti sospetta di anomalia (art. 86, commi 1, 2 e 3 del Codice – artt. 121 e 284 del Regolamento), la stazione appaltante (il RUP o la specifica Commissione di congruità) richiede le giustificazioni relative alle voci di prezzo, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta (art. 87, comma 1 del Codice): la richiesta è fatta per iscritto ed al concorrente viene assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per presentare per iscritto le giustificazioni (art. 88, comma 1 del Codice); - le giustificazioni possono riguardare alcune fattispecie riportate a titolo esemplificativo (art. 87, comma 2 del Codice) ed in generale qualunque elemento ritenuto pertinente dall'offerente; - se le giustificazioni fornite non sono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante (il RUP o la specifica Commissione di congruità in sedute riservate) è necessario inoltrare una nuova apposita richiesta delle precisazioni ritenute pertinenti (art. 88, comma 1-bis del Codice): la richiesta è fatta per iscritto ed al concorrente viene assegnato un termine non inferiore a 5 giorni per presentare precisazioni scritte (art. 88, comma 2 del Codice); - la stazione appaltante (il RUP o la specifica Commissione di congruità in sedute riservate), esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite (art. 88, comma 3 del Codice) e se anche queste ultime non sono ritenute sufficienti ad escludere l'anomalia, è necessario convocare l'offerente (per iscritto), con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi, ed invitarlo ad apposita audizione per indicare (per iscritto oppure oralmente) ogni elemento che ritenga utile (art. 88, comma 4 del Codice); - se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante (il RUP o la specifica Commissione di congruità) può prescindere dalla audizione e decidere (art. 88, comma 5 del Codice); - il presente procedimento parte con la verifica della prima migliore offerta, se la stessa appaia sospetta di essere anormalmente bassa; se tale offerta viene esclusa, la stazione appaltante procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, sempreché sospette di essere anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta non anomala; in alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta (art. 88, comma 7 del Codice).

segue

	<p>- all'esito del procedimento di verifica, il RUP o la specifica Commissione di congruità trasmettono le risultanze al soggetto che presiede la gara, il quale, in seduta pubblica (art. 121, comma 3 del Regolamento), dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua (diversamente, l'art. 88, comma 7 del Codice, prevede che la stazione appaltante, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, procede all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala, ma in realtà in questa fase si propone una aggiudicazione provvisoria).</p> <p>Il giorno e l'ora dell'ultima seduta pubblica deve essere comunicato con apposita comunicazione scritta con preavviso minimo di 2/3 giorni (non è prevista una norma al riguardo).</p>
<p>6.3 Richieste della stazione appaltante di chiarimenti e precisazioni</p>	<p>Spesso, sia per la parte amministrativa (documenti) sia per quella tecnica (offerta), sorge la necessità, ove consentito nel rispetto del principio della par condicio, di chiedere agli operatori economici offerenti delle integrazioni documentali, dei chiarimenti o delle precisazioni su quanto prodotto (art. 46, comma 1 del Codice). Tali eventi vengono generalmente risolti in pochi giorni ma inevitabilmente incidono sulla durata complessiva delle procedure di gara.</p> <p>La richiesta di regolarizzazione o di chiarimenti non può consentire di introdurre in sede di gara elementi non allegati preventivamente dai concorrenti, altrimenti si determinerebbe di fatto l'elusione dei termini perentori fissati dal bando e la violazione del principio di par condicio dei concorrenti.</p> <p>Ne consegue allora che il citato art. 46, comma 1 del Codice, non può essere invocato per supplire all'inosservanza di inadempimenti procedurali o alla omessa produzione di documenti richiesti dalla <i>lex specialis</i>, ma può essere utilizzato soltanto per chiarire o precisare il contenuto di atti tempestivamente depositati e già in possesso della stazione appaltante.</p>
<p>6.4 Aggiudicazione provvisoria</p>	<p>Come sopra illustrato, l'aggiudicazione provvisoria viene disposta nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche o in apposita successiva seduta pubblica nell'ipotesi in cui si sia reso necessario verificare le offerte sospette di anomalia (art. 121, comma 3 del Regolamento).</p> <p>Bisogna ricordare che se l'aggiudicatario provvisorio non coincide con uno dei soggetti sorteggiati a cui è stato chiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, occorre procedere con la relativa richiesta, nei confronti dello stesso (e del secondo in graduatoria), entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara (art. 48, comma 2 del Codice).</p>
<p>6.5 Aggiudicazione definitiva</p>	<p>L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata (art. 12, comma 1 del Codice).</p> <p>La stazione appaltante, dopo la suddetta verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva (art. 11, comma 5 del Codice).</p> <p>Resta comunque fermo che l'aggiudicazione definitiva diviene efficace, effettuata la verifica dei requisiti di capacità speciale, a seguito dell'ulteriore verifica del possesso dei requisiti di ordine generale presso le Autorità competenti (art. 11, comma 8 del Codice). Il tempo per la verifica dei requisiti generali è variabile e dipende essenzialmente dalla celerità nell'attivazione della procedura di verifica ad opera delle stazioni appaltanti e soprattutto dalla velocità di risposta da parte delle Autorità coinvolte. Sicuramente la verifica dei requisiti richiede almeno 30 giorni decorrenti dall'invio delle richieste (si pensi al DURC).</p>
<p>6.6 Comunicazione della stazione appaltante di aggiudicazione definitiva</p>	<p>Disposta l'aggiudicazione definitiva, entro cinque giorni dalla stessa, deve esserne data comunicazione (art. 79, comma 5, lettera a del Codice):</p> <ol style="list-style-type: none"> all'aggiudicatario; al concorrente che segue nella graduatoria; a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara; a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni; a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. <p>Le modalità di comunicazione sono definite dall'art 79, comma 5-bis, e data la pluralità dei mezzi di comunicazione utilizzabili è bene che la documentazione di gara preveda già quale di questi verrà utilizzato richiedendone l'autorizzazione agli operatori economici (art. 79, comma 5-<i>quinquies</i> del Codice). Le comunicazioni ai soggetti interessati devono essere fatte contestualmente salvo oggettiva impossibilità (art. 79, comma 5-<i>bis</i> del Codice).</p> <p>In tale comunicazione occorre inserire anche lo svincolo della cauzione provvisoria (art. 75, comma 9 del Codice) ai concorrenti non aggiudicatari (ad eccezione del secondo in graduatoria), disciplinare il cd. accesso informale agli atti di gara (art. 79, comma 5-<i>art.</i> del Codice) e indicare la data di scadenza del termine dilatorio (art. 79, comma 5-<i>ter</i> del Codice).</p>

segue

<p>6.7 Stipula del contratto</p>	<p>Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'art. 12, comma 3 del Codice, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può con atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto (art. 11, comma 9 del Codice).</p> <p>Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (<i>stand still period</i>) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 11, comma 10 del Codice). La data di scadenza del termine dilatorio deve essere indicata dalle stazioni appaltanti nella comunicazione di aggiudicazione (art. 79, comma 5-ter del Codice). Il Codice stabilisce delle eccezioni a questa regola (art. 11, comma 10-bis del Codice) ma sempre ad aggiudicazione efficace:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 60 del Codice e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del Regolamento. <p>Prima della stipula del contratto occorrerà richiedere tutta la necessaria documentazione a supporto (cauzione definitiva, informazioni varie, mandato RTI, ecc.).</p> <p>Dopo la stipula del contratto deve essere comunicata la relativa data di sottoscrizione, entro 5 giorni, agli stessi soggetti ai quali è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva (art. 79, comma 5, lettera b-ter del Codice).</p>
---	--

Il presente lavoro ha cercato di mettere in evidenza i principali adempimenti per un corretto espletamento della gara, nonché le varie occasioni previste dalla legge in cui la stazione appaltante deve inviare una comunicazione agli operatori economici nella fase procedurale, oppure all'appaltatore nella fase negoziale; inoltre, sono stati evidenziati gli obblighi di svolgere sedute pubbliche di gara. Tutto ciò, nella speranza di rendere più chiaro solo un piccolo aspetto del complicato mondo della contrattualistica pubblica.

Infatti, avere contezza delle occasioni e delle caratteristiche del sistema di adempimenti e comunicazioni della stazione appaltante è fondamentale per il buon esito della procedura di gara e per il successivo raggiungimento dell'oggetto contrattuale.

Di certo, il panorama offerto dal legislatore italiano è dominato dalla montagna della burocrazia e degli adempimenti cavillosi e, spesso, inutili. Se si pensa, poi, al fatto che gli operatori economici sono sottoposti al rispetto di precisi termini temporali, mentre le stazioni appaltanti procedono con estrema lentezza, allora la rabbia cresce.

Occorre, pertanto, una produzione normativa seria e completa, non affidata allo stillicidio di norme che troppo spesso confonde gli addetti ai lavori, ma soprattutto occorre una formazione adeguata dei pubblici dipendenti che devono applicare le norme e, possibilmente, rendere veloci i procedimenti di gara.